



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 24/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 533

Cont. n. 1429/09/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. T.M. e T.A.R./ Regione Puglia e Comune di San Marco in Lamis. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 20/10/2009, notificato il 23 detti, T.M. e T.A.M. hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, la nota della Regione Puglia - Servizio Urbanistica- prot. n.5392/2 del 20/5/2009, con cui è stato disposto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria prot. n.16081/08 del 30/3/2009, rilasciata dal Settore Urbanistica del Comune di San Marco in Lamis, in seno al procedimento di condono ex L.n.326/2003 e L.R. n.28/2003, avente ad oggetto la realizzazione abusiva -senza le prescritte autorizzazioni- di una sopraelevazione di primo piano e sottotetto su piano terra esistente e dell'ampliamento a piano terra di altro vano ad uso box, relativamente ad un immobile sito in San Marco in Lamis località "Coppa Casarinelli", in zona tipizzata "E-agricola" nel vigente Pdf e sottoposta a vincoli paesaggistici dal PUTT/P regionale, in quanto ricadente in ATE "D.

- Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 5/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa all' avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del

provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
